

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 416 del 15 settembre 2020.

“Legge regionale 12 maggio 2020, n.9, articolo 10, comma 4. Disposizioni attuative - Concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria';

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: “Legge di stabilità regionale 2020/2022”;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTI, in particolare, gli articoli 5, comma 2, articolo 6, commi 1 e 2, e articolo 10, comma 4, della predetta legge regionale n. 9/2020;

VISTO il comma 1 dell'art. 10 della citata legge regionale n. 9/2020 che istituisce il Fondo Sicilia Sezione specializzata in credito per far fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022";

VISTA la Convenzione-Contratto tra l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e la Regione Siciliana del 18 settembre 2019, aggiornata il 2 dicembre dello stesso anno;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 17/Gab del 17 giugno 2019 e successive modifiche;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 10 settembre 2020: "Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 10, comma 4. Imprese editoriali – Linee guida";

VISTA la nota prot. n. 56541/A.01 del 14 settembre 2020 e gli atti alla stessa acclusi dell'Assessore regionale per l'economia concernente lo schema di disposizioni attuative dell'art. 10, comma 4, della richiamata legge regionale n. 9/2020 relativo a 'Concentrazione e patrimonializzazione Confidi';

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

per l'economia, dopo avere richiamato le disposizioni di cui al citato articolo 10 della legge regionale n.9/2020, ed, in particolare, del comma 4 il quale ha stabilito, tra l'altro, che nell'ambito degli interventi economici previsti dallo stesso articolo, 'la misura è destinata fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese', conclusivamente rappresenta la necessità di stabilire specifiche disposizioni in ordine alle predette finalità e, pertanto, propone, per l'apprezzamento della Giunta regionale, lo schema di decreto assessoriale recante interventi per la concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi Fidi, da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della più volte richiamata legge regionale n. 9/2020;

RITENUTO di apprezzare il predetto schema di decreto assessoriale recante interventi per la concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi Fidi, in attuazione dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare lo schema di decreto assessoriale recante interventi per la concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi Fidi, in attuazione dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, trasmesso dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 56541/A.01 del 14 settembre 2020, costituenti allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

JT

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Economia
—
L'Assessore

Palermo, 14.9.2020

N° prot. 56541A.01

Oggetto: Disposizioni attuative ex art. 10 commi 3 e 4 della l.r. 12 maggio 2020, n.9

Alla Segreteria di Giunta

All'On.le Presidente della Regione

Ufficio di Gabinetto

e, p.c. Alla Segreteria Generale della Regione

Palazzo d'Orleans


Alla Ragioneria Generale della Regione

SEDE

In allegato alla presente si trasmettono gli schemi di disposizioni attuative dell'art. 10, comma 3 e comma 4, inerente quest'ultimo i consorzi fidi, agenzia di distribuzione e servizi stampa e edicole.

Gaetano Armao

15/09/2020 St. 3
Ar



Schema disposizioni attuative art. 10, comma 4, della L.r. 12 maggio 2020, n. 9 – Concentrazione e patrimonializzazione confidi

D.P.Reg. n. /2020

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Il Presidente

su proposta dell'Assessore per l'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n.455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

VISTO l'art.10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

VISTO l'art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112";

VISTO l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1 febbraio 1965 n. 60;

VISTO il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modificazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 con cui, in attuazione dell'art. 49, comma 1, l.r. n. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli assetti

Schema disposizioni attuative art. 10, comma 4, della L.r. 12 maggio 2020, n. 9 – Concentrazione e patrimonializzazione confidi

organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTA la Convenzione-Contratto tra l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e la Regione Siciliana del 18 settembre 2019, aggiornata il 2 dicembre dello stesso anno;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 17/GAB del 17 giugno 2019 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28;

VISTI in particolare gli articoli 5, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, e art.10, comma 4, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;

VISTO il comma 1 art 10 della l.r. 9 2020 che istituisce il Fondo Sicilia Sezione specializzata in credito per far fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita iva causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, d'ora in poi Fondo Sicilia- Sezione Specializzata in credito

VISTA la Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 del 20/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii;

RITENUTO di dovere stabilire specifiche disposizioni in ordine alle finalità previste dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, ed in particolare per quanto attiene alla misura inerente alla concentrazione e patrimonializzazione dei consorzi fidi;

DECRETA

Art. 1

(Interventi per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese siciliane, in termini di maggior credito e a minor costo, avvalendosi del sistema dei Consorzi Fidi, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, a valere sulle risorse del "*Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A., per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19*" di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, sono concessi contributi finalizzati alla concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per il tramite dei Consorzi Fidi, quali agevolazioni alle imprese consorziate ed interamente computati ad aumento a pagamento delle azioni o quote societarie delle imprese siciliane socie e/o del Fondo rischi versato dalle medesime imprese in via definitiva.
3. La dotazione finanziaria degli interventi di cui al presente articolo, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, è fissata in euro 20.000.000 (ventimilioni).

Art. 2

(Accesso alla misura)

Schema disposizioni attuative art. 10, comma 4, della L.r. 12 maggio 2020, n. 9 – Concentrazione e patrimonializzazione confidi

1. Ai fini dell'accesso agli interventi per la concentrazione e la patrimonializzazione di cui all'articolo 1, i Consorzi Fidi devono:
 - a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
 - b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
 - c. essere operanti, alla data di entrata in vigore della legge della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, sul territorio della Regione e riconosciuti dalla Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I Consorzi Fidi di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di contributo qualora coinvolti in operazioni di concentrazione deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.

Una quota pari all'90% della dotazione finanziaria indicata al superiore art. 1 comma 3 è destinata alle operazioni per le quali il soggetto risultante dalla concentrazione, ove non già iscritto, posseda i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni e ne ottenga l'iscrizione entro 6-12 mesi dall'accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo eventualmente concesso.

La residua quota del 10% della dotazione finanziaria indicata al superiore art. 1 comma 3 è destinata alle operazioni per le quali il soggetto risultante dalla concentrazione, ove non già iscritto posseda i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 112 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni e ne ottenga l'iscrizione entro 6-12 mesi dall'accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo eventualmente concesso.
3. Le richieste di contributo possono essere presentate a seguito dell'avvenuta delibera del progetto di fusione da parte dei competenti organi di tutti i Consorzi Fidi coinvolti e del successivo deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese del luogo ove hanno sede i Consorzi Fidi medesimi.
4. Le richieste di cui al comma 3 devono essere presentate:
 - a. nei casi di fusione mediante incorporazione, dal legale rappresentante, o suo procuratore speciale, del Consorzio Fidi incorporante;
 - b. nei casi di fusione che prevedono la nascita di un nuovo Consorzio Fidi, dal legale rappresentante, o suo procuratore speciale, del Consorzio Fidi, risultante nell'operazione di fusione, al quale i legali rappresentanti degli altri Consorzi Fidi coinvolti abbiano conferito procura speciale per la sottoscrizione della richiesta di contributo.
5. Il Consorzio Fidi richiedente è tenuto ad indicare nel modulo di richiesta le denominazioni di tutti gli altri Consorzi Fidi partecipanti al progetto di fusione e, se del caso, quella del nuovo soggetto nascente dall'operazione di concentrazione medesima.
6. Le operazioni di concentrazione ammesse al contributo devono derivare da un unico atto di fusione.

Art. 3

(Esame delle richieste di contributo)

Schema disposizioni attuative art. 10, comma 4, della L.r. 12 maggio 2020, n. 9 – Concentrazione e patrimonializzazione confidi

1. Le richieste di contributo sono esaminate da IRFIS-Finsicilia S.p.A. secondo l'ordine cronologico di ricezione e le risorse sono assegnate alle richieste valutate positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
2. Nell'esame delle richieste, IRFIS-Finsicilia S.p.A. può richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta non sia sufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al contributo.
3. L'importo massimo concedibile per singola operazione di concentrazione è stabilito nella misura del 10% del capitale sociale del consorzio risultante dall'operazione di fusione.

Art. 4

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Nel caso in cui le verifiche di cui all'articolo 3 si concludano con esito positivo, IRFIS Finsicilia S.p.A. adotta il provvedimento di concessione del contributo e il provvedimento è notificato all'indirizzo PEC del Consorzio Fidi beneficiario. Il provvedimento di concessione è adottato da IRFIS Finsicilia S.p.A. entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della richiesta completa di tutti gli allegati richiamati nel modulo di domanda, ovvero dalla data di completamento della medesima a seguito della richiesta di dati ed informazioni mancanti effettuata dal IRFIS Finsicilia S.p.A.
2. IRFIS Finsicilia S.p.A. dispone l'erogazione del contributo, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta. Gli interessi che maturano sulle somme giacenti sul conto corrente vanno ad incremento del capitale sociale e/o del fondo rischi di cui all'articolo 1.
3. Nel caso in cui le verifiche di cui all'articolo 3 si concludano con esito negativo, IRFIS Finsicilia S.p.A. respinge la richiesta di contributo. In tal caso, i Consorzi Fidi possono presentare una nuova richiesta di contributo entro la data di chiusura dello sportello fissata dal relativo avviso.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento delle attività del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, e del decreto dell'Assessore regionale per l'Economia 17 giugno 2019, n.17/GAB del e successive modifiche ed integrazioni.
2. Restano ferme le disposizioni inderogabili dell'ordinamento statale concernenti le dichiarazioni di *status*, i requisiti, le condizioni personali ed ogni altra situazione soggettiva. L'autocertificazione antimafia è elemento imprescindibile per l'accesso alle misure disciplinate nell'ambito delle presenti disposizioni attuative. Costituisce, altresì, elemento imprescindibile l'acquisizione, anch'essa in forma di autocertificazione, di specifica attestazione del beneficiario volta ad escludere l'omissione di denuncia alle competenti Autorità circa eventuali richieste estorsive da parte di organizzazioni o soggetti criminali verificatesi nel triennio precedente alla data di presentazione dell'istanza, evento questo che dà luogo alla decadenza del finanziamento erogato con il recupero dell'importo fruito. Nella stessa andranno, altresì, accettati espressamente gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione decadenziale. Quanto sopra in uno con l'impegno a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dei benefici della misura attivata, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso

Schema disposizioni attuative art. 10, comma 4, della L.r. 12 maggio 2020, n. 9 – Concentrazione e patrimonializzazione confidi

usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali e di accettare espressamente, anche in questo caso, gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione decadenziale.

3. Con circolare dell'Assessore regionale per l'Economia saranno impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione del presente decreto.
4. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.